

Protocollo e data a margine

AI Sigg. Sindaci e Commissari dei Comuni

LORO SEDI

e, p.c. AL Sig. Questore

COSENZA

AL Sig. Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri

COSENZA

AL Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

COSENZA

AI Partiti e Movimenti Politici

OGGETTO: Elezioni Politiche di domenica 25 settembre 2022.

Disciplina propaganda elettorale.

Provvedimenti in materia di comunicazione politica della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (dait 86/2022).

In vista delle consultazioni elettorali in oggetto, si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

1) Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale

Si rammenta, anzitutto, che l'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Tanto premesso, le Giunte comunali, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 citata, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi



tra martedì 23 e giovedì 25 agosto 2022, devono provvedere a individuare e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - e a ripartire, tra i partiti e gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati e candidature uninominali, gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda.

In particolare, le giunte dovranno provvedere, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature, all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi distintamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica.

In relazione al sistema elettorale recato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, per la Camera e il Senato, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto all'assegnazione di distinti spazi. Per ottimizzare l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per consentire agli elettori di associare più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate, si ritiene che i tabelloni per l'affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli delle liste rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi che verrà riportato sui manifesti e sulle schede di voto (candidato uninominale sorteggiato con il numero uno e le liste ad esso collegate in ordine di sorteggio, a seguire candidato uninominale sorteggiato con il numero due con le liste collegate e così di seguito).

Affinché i comuni siano messi in grado di provvedere al predetto adempimento, le decisioni degli organi competenti all'esame e all'ammissione delle candidature ed i sorteggi saranno tempestivamente comunicati dalla scrivente Prefettura ai sindaci dei comuni stessi.

Pertanto, non appena gli Uffici centrali circoscrizionali (per l'elezione della Camera) e gli Uffici elettorali regionali (per l'elezione del Senato) - a seguito delle decisioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale sugli eventuali ricorsi o dello scadere del termine per ricorrere – avranno comunicato alle Prefetture - UU.TT.G competenti, anche ai fini della stampa dei manifesti e delle schede di voto, le candidature uninominali e le liste di candidati definitivamente ammesse, con i rispettivi contrassegni e numeri d'ordine definitivi risultanti dai sorteggi, tali dati verranno comunicati ai comuni, per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale da parte delle giunte comunali.

2) Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda



Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi **da venerdì 26 agosto 2022**, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
 - ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

3) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Sempre da venerdì 26 agosto 2022, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

4) Uso di locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei relativi comizi, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

5) Agevolazioni fiscali

Nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.



6) Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 10 settembre 2022 e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

7) Inizio del divieto di propaganda

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quello della votazione, e quindi da sabato 24 settembre a domenica 25 settembre 2022, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nel giorno della votazione, è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (vedi capitolo I, paragrafo 6, della circolare a carattere permanente n. 1943/V dell'8 aprile 1980).

8) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori.



Si ritiene, peraltro, che l'eventuale presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.

Con riferimento alle imminenti consultazioni elettorali ed ad integrazione di quanto già indicato nella circolare prefettizia avente prot. in uscita N.0049269 del 26/04/2022, si ritiene utile, altresì, richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla disciplina della propaganda elettorale, con l'invito al puntuale rispetto di quanto in essa previsto e alla massima divulgazione del contenuto della presente circolare, con particolare riferimento alle forze politiche interessate.

Premesso quanto sopra, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni allo scopo anche di un corretto svolgimento della propaganda elettorale:

1) La campagna elettorale dovrà svolgersi nel rispetto delle regole del corretto confronto democratico con reciproca tolleranza, evitando intemperanze verbali ed espressioni offensive, nonché disturbi e danneggiamenti ai mezzi di propaganda consentiti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali. Le manifestazioni elettorali dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto della normativa disciplinante l'attività di propaganda elettorale e di tutte le misure vigenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nel dettaglio, nello svolgimento delle manifestazioni dovrà essere evitato ogni assembramento e dovrà essere assicurato il distanziamento interpersonale, con particolare riferimento al rispetto della misura di distanziamento interpersonale di un metro.

Dovrà essere svolta, in tal senso, opera di efficace persuasione anche presso i singoli raggruppamenti politici, in modo da assicurare che tutti si uniformino scrupolosamente alla legge.

Nell'esercizio delle attività connesse alla campagna elettorale dovrà essere garantita la tutela dell'ambiente, del patrimonio storico, monumentale e artistico e del decoro urbano in genere.

2) La materia delle **affissioni** è regolata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, modificativa della legge 4 aprile 1956, n. 212. In base a tale normativa la propaganda elettorale diretta, mediante affissioni negli appositi spazi ha inizio, al più tardi, a decorrere dal 30° giorno antecedente le elezioni. Ovviamente, ai sensi dell'art. 5 della legge 212/56, le affissioni possono

avvenire soltanto a seguito della assegnazione e ripartizione degli spazi da parte della Giunta Comunale.



Sussiste il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1 L.n. 212/56 come modificata dalla L.n. 130/1975) ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina (art. 162 del D.Lgs. 42/2004).

Per la parte di propria competenza, <u>le Amministrazioni Comunali – dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali – sono tenute, per legge, a provvedere alla defissione e/o imbiancatura dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati - per ciascun promotore, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; <u>le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, Legge 515/93 come modificato dall'art. 1, comma 178, della Legge 27.12.2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007).</u></u>

I Sindaci/Commissari potranno disporre che sia tenuta pronta una squadra, nell'arco delle 24 ore, per eventuali defissioni di materiale propagandistico al di fuori degli spazi consentiti già assegnati.

In sede di repressione della violazione di cui trattasi, essendo la sanzione di natura amministrativa, va applicata la normativa prevista dalla legge 689/1981. Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza 3 Sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari promotori, gruppi o partiti (art. 3 della legge n. 212/56 così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75).

Devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 1. 212/1956 come modificato dalla legge 130/75).

3) Dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni sono vietate le seguenti forme di propaganda:

- È vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico ivi compresi tabelloni, striscioni, drappi, cartelli, stendardi o altri mezzi analoghi (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti).
- ➤ È vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.
- ➤ È vietata la propaganda elettorale luminosa mobile.
- È vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni.



È vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all'art. 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639.

Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico. **Detta esposizione è vietata anche nelle vetrine dei cosiddetti Point elettorali**.

In eccezione al predetto divieto, l'art. 1, comma 4, legge n. 212/1956, consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata l'affissione di quotidiani e periodici. Tuttavia, al fine di impedire che le bacheche o vetrinette di cui trattasi siano ingiustificatamente moltiplicate affissione prevista all'art. 28 del D.P.R. n. 639 sopra citato deve essere precedente alla data di convocazione dei comizi.

È vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.

Rientrano nel divieto, ad esempio, le esposizioni di manifesti elettorali affissi alle vetrine dei comitati elettorali e chiaramente visibili dalla pubblica via (convenzionalmente si intendono ammessi i manifesti esposti internamente ad una distanza dalla vetrina non inferiore ad 1 metro).

- E' da ritenersi altresì vietata l'installazione in luogo pubblico, compresi i gazebo aperti, di tabelloni di contenuto propagandistico concernenti direttamente temi di discussione elettorale, compresi quelli piazzati nelle adiacenze di tavoli o banchetti.
- 4) **È consentita** ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

Tuttavia, per quanto riguarda la sosta in luogo pubblico dei mezzi destinati alla propaganda figurativa mobile, si prende atto che in questo caso potrebbe ravvisarsi una forma di propaganda a carattere fisso in luogo pubblico e quindi una violazione di norme. A tale riguardo, in linea con gli orientamenti assunti dal Ministero dell'Interno su tale specifica problematica, si evidenzia che allorquando la sosta dell'automezzo risultasse troppo prolungata si configurerebbe nella fattispecie un'illegittima duplicazione di spazi di propaganda elettorale consentita.



E', pertanto, da ritenersi ammessa la sola sosta tecnica (rifornimento di carburante, avaria meccanica e situazioni similari).

Le soste prolungate devono necessariamente comportare l'oscuramento totale degli strumenti di propaganda trasportata sui mezzi (mediante ricovero dei veicoli in ambienti chiusi ovvero copertura dei pannelli).

- 5) Dovranno rigorosamente essere osservate le seguenti condizioni nel dare annuncio al pubblico di comizi a mezzo di altoparlanti su autovetture circolanti, dalle sedi dei partiti e dei movimenti politici o nella stessa piazza dove si tiene il comizio:
 - L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per l'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi o le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati, relativamente agli orari Prefettura anzidetti (art. 7 legge 130/75). Tale forma di propaganda è soggetta alla preventiva autorizzazione del Sindaco/Commissario competente per territorio.
 - Effettuare le comunicazioni stesse a volume ridotto in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed agli oratori che eventualmente tenessero nelle immediate vicinanze.
- 6) Dalla data di convocazione dei comizi elettorali sino al penultimo giorno prima delle elezioni (art. 7, comma 1 e 2, legge n. 28/2000) sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici:
 - ➤ annunci di dibattiti;
 - ➤ tavole rotonde:
 - ➤ conferenze:
 - ➤ discorsi;
 - ➤ pubblicazioni destinate alla presentazione delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati:
 - > pubblicazioni di confronto tra più candidati.
- Per evitare che più partiti programmino contemporaneamente nella medesima località, giorno ed ora, comizi ed altre manifestazioni elettorali, pur non essendo espressamente previsto dalla legge e fermo restando quanto deliberato in materia dai competenti comuni, si ritiene utile che gli organizzatori presentino, in duplice copia, apposita richiesta al Sindaco/Commissario del Comune interessato al fine di ottenere l'autorizzazione all'uso degli spazi pubblici (piazze, ecc.).
 - È altresì opportuno che la richiesta all'autorità comunale della disponibilità della piazza o di altro luogo pubblico, non sia cumulativa, non



contenga cioè richieste di prenotazione per più giorni, e che contenga l'indicazione del giorno, ora e località della manifestazione.

E' opportuno che, ove possibile, la richiesta relativa all'autorizzazione all'uso degli spazi pubblici sia fatta agli Uffici suddetti almeno due giorni prima del comizio, della manifestazione o della predisposizione della postazione, salvo diverse intese in sede locale.

In via generale, nelle situazioni che presentano problematiche che non trovano una condivisa soluzione tra i rappresentanti dei partiti/promotori, si potrebbe procedere mediante sorteggio.

Nei Comuni ove vi sono più piazze è opportuno, ove possibile, che i comizi non siano indetti in quelle prospicienti a chiese o ad altri luoghi di culto (nelle ore in cui hanno luogo le consuete funzioni religiose).

È parimenti opportuno che non siano indetti comizi in piazze prospicienti a caserme, case di cura, ospedali, collegi e convitti e, nelle ore antimeridiane, nelle piazze e vie adibite a mercati.

Non potranno essere tenuti comizi nei cortili di private abitazioni o condomini. I balconi e le finestre dei palazzi municipali non potranno essere utilizzati per tenere comizi o svolgere altre forme di propaganda.

Nei Comuni dove esiste una sola piazza e in cui è anche antistante una chiesa o un luogo di culto, è opportuno che non siano tenuti comizi durante le celebrazioni delle principali funzioni religiose.

In conseguenza, i Comuni avranno cura di tenere aggiornato un elenco delle funzioni religiose consuete in programma nelle chiese e nei luoghi di culto ubicati su piazze destinate ai comizi ed ai giornali parlati, onde poter segnalare, tempestivamente, ai partiti/promotori e movimenti politici che ne facessero richiesta, la necessità di spostare il comizio ad altra piazza, modificarne l'orario e la data.

8) La durata dei comizi dovrà essere contenuta nel tempo massimo da individuare in accordo con le forze politiche interessate.

Qualora nelle piazze non debbano tenersi altri comizi potrà essere concesso all'oratore di prolungare il discorso.

Fra un comizio e l'altro, da tenersi nella stessa piazza, è opportuno che sia osservato un congruo intervallo.

La durata dei comizi e l'orario fino al quale potranno protrarsi sarà concordato tra le forze politiche a livello locale. In ogni caso l'ora di conclusione dei comizi dovrà essere stabilita in modo da non arrecare disturbo, soprattutto nelle ore serali.

9) Nel caso in cui un partito/promotore o movimento politico non possa o non voglia tenere il comizio o altra forma di propaganda consentita per l'orario assegnato, lo dovrà comunicare. Tuttavia, è consentito che tra i gruppi e movimenti politici che partecipano alla campagna elettorale assegnatari



di spazi temporali del medesimo giorno, siano effettuati scambi di orario, previa comunicazione alle Forze di Polizia del luogo. Tale scambio potrà essere effettuato anche per turni ricadenti in giorni diversi, al fine esclusivo di agevolare la partecipazione degli oratori di livello nazionale

10) E' vietato recare disturbo ai comizi. Pertanto, nel corso di un comizio, o nei momenti immediatamente precedenti il suo inizio, è vietata, nel luogo dove esso avviene, l'installazione di tavoli o banchetti nonché la distribuzione ai partecipanti di volantini di diverso orientamento rispetto a quello di cui il comizio stesso è espressione; non è ugualmente consentito il transito di mezzi mobili, mezzi motorizzati o comunque in movimento annuncianti ora e luogo di altro comizio, nella immediata prossimità di piazza, strade o località dove sono in corso pubbliche riunioni di propaganda elettorale; nel caso in cui il transito sia inevitabile per necessità di circolazione stradale, ecc..., le persone sui mezzi mobili in movimento sospenderanno gli annunzi per tutto il tempo necessario a non arrecare disturbo alla manifestazione in corso.

Non è parimenti ammesso il contraddittorio nei comizi all'aperto con gli avversari politici.

11) È opportuno che i partiti/promotori ed i movimenti politici che partecipano alla propaganda elettorale non consentano contraddittori onde non creare turbamenti di orario nel normale e preordinato susseguirsi dei comizi.

Durante la campagna elettorale non sono ammessi cortei, anche motorizzati, né fiaccolate con o senza bandiere, emblemi, gagliardetti ecc. o parate in genere.

Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate.

I Sindaci/Commissari disporranno che durante l'intera campagna elettorale, sia dei giorni feriali che festivi, nelle due ore precedenti l'inizio della manifestazione e nelle due ore successive la conclusione delle stesse, le piazze adibite a comizi elettorali siano tenute sgombere da autovetture in sosta e da cassonetti, dirottando il traffico sulle vie adiacenti.

Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlante, sia per diffondere la viva voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati, (par. 25 della circolare del Ministero dell'Interno n 1943 del 1980).

Non dovranno essere effettuati giornali parlati, trasmessi da auto in movimento recanti apparecchiature amplificatrici.

E' consentito l'uso degli altoparlanti nelle riunioni di propaganda elettorale su autovetture ferme. Al fine di rispettare, però, il carattere di propaganda fissa consentita dalla legge, è necessario che gli spostamenti, le soste nelle diverse località e gli intervalli nell'uso delle apparecchiature, siano tali per distanze e



per tempo da non prefigurare, in pratica, le caratteristiche della propaganda mobile vietata invece dalla legge.

* * *

Si coglie altresì l'occasione per segnalare i Provvedimenti adottati in materia di comunicazione politica dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.

Al riguardo, si informa:

- che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 181 del 4 agosto 2022 è stato pubblicato il provvedimento in data 2 agosto 2022 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica indette per il giorno 25 settembre 2022;
- che, sul sito web dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, è stata pubblicata la delibera n. 299/22/CONS con la quale la medesima Autorità ha dettato disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni politiche, che si terranno il 25 settembre 2022.

* * *

Si ringraziano le SS.LL. per la consueta fattiva collaboreazione e si prega, nuovamente, di dare la massima diffusione alle importantissime disposizioni in precedenza richiamate, attraverso i rappresentanti dei partiti e movimenti politici e gli organi di stampa ed emittenti radiotelevisive locali, facendo presente, comunque, che la presente circolare sarà pubblicata anche sul sito internet di questa Prefettura.

Il Dirigente UEP Viceprefetto Di Martino